Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 31 gennaio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1983, n. **18**.

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. Pag. 771

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1983, n. **19**.

Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 Pag. 772

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, sulle operazioni di credito per i settori della industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale) . Pag. 774

DECRETO 20 gennaio 1983.

Costo effettivo, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica. Pag. 774

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 775

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni . . Pag. 776

DECRETO 20 gennaio 1983.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1983 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modificazioni ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale . . . . Pag. 777

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . Pag. 777

DECRETO 25 gennaio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi . . . . Pag. 778

DECRETO 25 gennaio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi . . . . Pag. 780

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 gennaio 1983.
Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1983 all'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada. Pag. 782

DECRETO 27 gennaio 1983.
Determinazione per il periodo 1° febbraio 1983-31 dicembre 1984 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli . Pag. 783

DECRETO 27 gennaio 1983.
Fissazione dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore . . Pag. 784

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1 9 8 2

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1053.**
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «Eremo santuario del Beato Rizerio», in Muccia . Pag. 787

DECRETO 23 novembre 1982, n. **1054.**
Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile . Pag. 787

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 3/1983. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 Pag. 787

Provvedimento n. 4/1983. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta Pag. 794

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento Pag. 794

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica . . . . Pag. 795

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento . Pag. 797

Modificazione al diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica . Pag. 798

Modificazione al diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo . . . . . Pag. 798

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti . . . . Pag. 798

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena . . . . Pag. 798

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento . . . . Pag. 798

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino. Pag. 798

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze . . . . Pag. 798

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino . . . . Pag. 798

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste Pag. 798

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste. Pag. 799

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna . . . . Pag. 799

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce . . . . Pag. 799

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma . . . . Pag. 799

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia . . . . Pag. 799

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino. Pag. 799

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari. Pag. 800

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di chimico nella carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere . . . . Pag. 800

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per esami, a posti di collaboratore e di assistente del ruolo amministrativo e di operatore del ruolo tecnico . . . . Pag. 800

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 46, in Castiglione delle Stiviere: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 800

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 52, in Galliate: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia (aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina). Pag. 800

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 800

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1983, n. 18.

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

Art. 2.

In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio della imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione

dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni.

La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti.

Art. 3.

Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 è concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.

Se l'apparecchio misuratore è acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma è commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

Art. 4.

Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni;

dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;

dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;

dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni;

dal 1° marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni.

Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° luglio 1983.

I soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE — DARIDA — GORIA — BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1983, n. **19.**

Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme limitatrici dell'aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e norme integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al fine di coordinare la ristrutturazione del settore siderurgico nazionale nel quadro della ristrutturazione del settore siderurgico della Comunità economica europea, le imprese operanti nei settori oggetto degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e le imprese produttrici di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas, che intendano effettuare nuovi investimenti, diversi dalla normale manutenzione degli impianti, per i quali sia previsto l'inizio entro il 31 dicembre 1985, debbono chiedere l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per inizio degli investimenti si intende l'inizio della esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla data di emissione dell'ordine.

Sulle domande di autorizzazione provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato tecnico di cui al sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite la direzione generale della produzione industriale, la quale si avvale anche degli organi periferici del medesimo Ministero, esercita i controlli atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese siderurgiche.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo richiedere alle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale tecnico occorrente, fino ad un massimo di dieci unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative al detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Per l'espletamento dei controlli presso le imprese il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che è tenuto ad eseguire i necessari accertamenti con i poteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti per i propri compiti di istituto, nonché della consulenza di periti merceologici di settore iscritti negli albi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le imprese siderurgiche sono obbligate a mettere a disposizione degli organi di controllo ogni elemento utile all'accertamento.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa trimestralmente la commissione delle Comunità europee circa i controlli svolti, le irregolarità riscontrate e le sanzioni applicate.

Art. 3.

Le imprese siderurgiche che violino le disposizioni del presente decreto, salva l'applicazione di altre sanzioni e salva la revoca della concessione del contributo eventualmente ottenuta ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000, per l'acciaio grezzo, da L. 75.000 a L. 150.000, per i semilavorati o i prodotti laminati, da L. 50.000 a L. 100.000, per i tubi senza saldatura, e da L. 25.000 a L. 50.000, per i tubi saldati, per ogni tonnellata di capacità produttiva installata o incrementata o di maggior produzione di tubi senza la prescritta autorizzazione, e alla sanzione del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni per l'omessa richiesta dell'autorizzazione.

Le sanzioni amministrative sono irrogate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una commissione nominata dallo stesso Ministro e composta da un Sottosegretario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e da cinque esperti.

Le imprese interessate possono far pervenire alla predetta commissione memorie difensive entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'invito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a presentare le dette memorie.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute allo Stato.

Le spese conseguenti all'applicazione del presente decreto relative agli accertamenti — comprese quelle per indennità di missione, di rimborso delle spese di trasporto nonché quelle peritali nella misura prevista dalle tariffe professionali — e al funzionamento della commissione di cui al precedente secondo comma sono poste a carico del fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fino ad un ammontare massimo di lire 200 milioni.

Art. 4.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è differito al 31 dicembre 1983.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese anche alle imprese che, attraverso la soppressione di impianti, riducano la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. I contributi sono corrisposti, per ogni tonnellata di produzione annua ridotta, fino a L. 100.000, per la produzione di tubi senza saldatura, e fino a L. 50.000, per la produzione di tubi saldati. Ai fini della determinazione dei contributi la misura della riduzione della produzione viene determinata con riferimento alla produzione media del quinquennio 1977-81. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo accordato alle imprese siderurgiche per la soppressione di impianti obsoleti sul piano tecnologico o marginali sul piano economico è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — DARIDA — FORTE — DE MICHELIS

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 12

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, sulle operazioni di credito per i settori della industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 5 novembre 1982, con i quali si è stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1982, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate leggi;

Viste le lettere con le quali la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1983 il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle predette disposizioni è pari al 18,95% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote previste dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed al 2% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Ritenute valide tali comunicazioni e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Considerato che i finanziamenti previsti dalle ricordate leggi di incentivazione sono regolati dallo stesso tasso di riferimento;

Attesa, in conseguenza, l'opportunità di emanare un solo decreto di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari al 21,30% per le operazioni di cui alla lettera *a*) e al 20,95% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(644)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Costo effettivo, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, dei mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979; n. 162881 del 23 aprile 1977; n. 163195 del 12 aprile 1977; n. 162883 del 19 marzo 1977; n. 162880 del 23 aprile 1977; n. 162882 del 19 marzo 1977; n. 187844 del 13 aprile 1977; n. 541278 del 19 agosto 1980; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 5 novembre 1982 con i quali è stato stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1982, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate leggi;

Viste le lettere con le quali la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il costo medio di provvista dei fondi, per le cennate operazioni è pari al 18,70% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Considerato che i finanziamenti previsti dalle ricordate leggi di incentivazione sono regolati dallo stesso tasso di riferimento;

Attesa in conseguenza, l'opportunità di emanare un solo decreto di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi sopracitate;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre gennaio-febbraio 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari:

a) al 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,70% per le operazioni di cui alla lettera *a*);
al 20,45% per le operazioni di cui alla lettera *b*);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(646)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento alla esportazione effettuate con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato semestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi semestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1982, n. 37140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1983 con il quale il costo medio della provvista per le cennate operazioni è stato fissato nel 21,38% per il semestre gennaio-giugno 1983, mentre la commissione onnicomprensiva è stata stabilita per l'anno 1983 nell'1,75% e, di conseguenza, il tasso di riferimento per il semestre anzidetto è stato determinato nella misura del 23,13%;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia, a seguito delle nuove aliquote dell'imposta sostitutiva introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha comunicato che la commissione onnicomprensiva, ricalcolata per tener conto della maggiore incidenza della cennata imposta sulle operazioni in questione, è pari all'1,90%, con conseguente analoga modifica del tasso di riferimento, restando invece ferma all'1,75% per le operazioni soggette all'aliquota in vigore anteriormente al cennato decreto-legge;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il decreto n. 37140 del 31 dicembre 1982, citato nelle premesse, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1983, per i finanziamenti all'esportazione di cui al decreto stesso è pari:

a) all'1,90% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, tenuto conto del costo medio di provvista determinato con il citato decreto del 31 dicembre 1982 per il semestre gennaio-giugno 1983 nella misura del 21,38%, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti sopra citati è pari:

al 23,28% per le operazioni di cui alla lettera *a*);
al 23,13% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

La misura della commissione determinata come sopra rimane ferma per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(643)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposito comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 5 novembre 1982, con i quali si è stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1982, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Viste le lettere con le quali la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre gennaio-febbraio 1983 il costo medio di provvista dei fondi, per le cennate operazioni, è pari al 18,70% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2,25% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Ritenute valide tali comunicazioni e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Considerato che i finanziamenti previsti dalle ricordate leggi d'incentivazione sono regolati dallo stesso tasso di riferimento;

Attesa in conseguenza l'opportunità di emanare un solo decreto di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi sopracitate;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,70% per il bimestre gennaio-febbraio 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,25% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 20,95% per le operazioni di cui alla lettera *a*);
al 20,85% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

(647) *Il Ministro*: GORIA

DECRETO 20 gennaio 1983.

Variazione automatica per il semestre gennaio-giugno 1983 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modificazioni ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979 come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare variera, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale n. 26777/73PG del 30 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982 con il quale è stato determinato nella misura del 20,90% il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale nel semestre luglio-dicembre 1982, e che detto tasso e così composto:

a) 18,90% quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 2% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità delle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente, al 2,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed al 2% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il semestre gennaio-giugno 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari:

a) al 2,35% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, per il semestre gennaio-giugno 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 21,30% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 20,95% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(689)

DECRETO 20 gennaio 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1983, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981 recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 5 novembre 1982, con il quale è stato stabilito, per il bimestre novembre-dicembre 1982, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Viste le lettere con le quali la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle disposizioni contenute nei sopracitati decreti, che, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 18,95% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito viene fissata, per il 1983, rispettivamente, nella misura dell'1,90% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote previste dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 e dell'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953;

Ritenute valide tali comunicazioni e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 18,95% per il bimestre gennaio-febbraio 1983.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1983 è pari:

a) all'1,90% per le operazioni di finanziamento soggette alla imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) all'1,75% per le operazioni di finanziamento soggette alla imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953.

In conseguenza, per il bimestre gennaio-febbraio 1983, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 20,85% per le operazioni di cui alla lettera *a*) e al 20,70 per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

(645)

DECRETO 25 gennaio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per lo anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.250 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.250 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° febbraio 1983, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica some sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1983 e l'ultima il 1° febbraio 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1985.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 febbraio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.250 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; lo importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dello art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 225 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1983
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 234

(687)

DECRETO 25 gennaio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° febbraio 1983, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 750 miliardi, della durata di 48 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 750 miliardi, della durata di 48 mesi, con godimento 1° febbraio 1983, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, ne di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1983 e l'ultima il 1° febbraio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 febbraio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 750 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:
taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 75 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 235

(688)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 gennaio 1983.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1983 all'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge numero 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1982 la

misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni — Gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia vittime della strada » per l'anno 1981, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che nel corso dell'anno 1981 si è verificato un incremento nei pagamenti dei sinistri e che le spese effettuate per detto esercizio sono risultate superiori alle entrate;

Considerato che anche se la gestione 1982 presenta un attivo, motivi prudenziali inducono tuttavia a confermare, per il 1983, la misura del contributo già fissato nell'attuale 3% e ciò in relazione al prevedibile ulteriore aumento degli oneri;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1983 all'Istituto nazionale delle assicurazioni — Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura del 3% dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1983 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1983 determinato applicando la stessa aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 1981 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale, 5 ottobre 1982.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(799)

DECRETO 27 gennaio 1983.

Determinazione per il periodo 1° febbraio 1983-31 dicembre 1984 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1982, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 30% e nel 26% del premio di tariffa;

Visto che il citato decreto ministeriale 26 gennaio 1982 ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13% del premio di tariffa fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%, consentendo tuttavia che rimanesse ferma per lo stesso periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 per il solo settore I la misura delle spese di gestione agenziali in atto purché non eccedente il 13,50% del premio di tariffa e fino a che i massimali minimi di legge fissati con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, non venissero modificati;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1983 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri, possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, n. 457, con il quale sono stati aumentati, a decorrere dal 1° agosto 1982, i massimali minimi di legge per l'assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1981 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 31,50% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a determinare per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 il limite massimo ed il limite minimo dei caricamenti, rispettivamente nella misura del 31,50% e del 27,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a fissare il limite massimo e il limite minimo, rispettivamente nella misura del 29,50% e del 25,50% del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabiliti, con riguardo a talune tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa nonché per le stesse imprese cessionarie, con esclusione della Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a. (CARD);

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività da essi svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro, dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha ulteriormente contenuto le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi e all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelle del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che i massimali minimi di legge sono stati sensibilmente elevati con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1982, n. 457, per cui sono venute meno le ragioni per le quali è stato consentito alle imprese che corrispondono provvigioni ed altri compensi in misura superiore al 13% del premio di tariffa di continuare ad applicare per il periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 e per il solo settore I autovetture le misure in atto purché non superiori al 13,50% del premio di tariffa;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 31,50% e del 27,50% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 29,50% e nel 25,50% del premio di tariffa.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984, le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(710)

DECRETO 27 *gennaio* 1983.

Fissazione dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato articolo 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'articolo 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, alle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto legge n. 576 nonché alle stesse imprese cessionarie;

Considerato che la disciplina di cui al citato art. 14-*ter*, secondo comma, del menzionato decreto-legge n. 857, non puo essere applicata alla società cessionaria CARD essendo trascorso nei riguardi di detta società il triennio stabilito dallo stesso art. 14-*ter* quale limite per la operatività della disciplina di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983 con il quale sono stati determinati per il periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1982 con il quale per le imprese di assicurazione socie della SOFIGEA - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con il decreto ministeriale 26 gennaio 1982;

Considerato che permangono nei confronti della SOFIGEA i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che le società SIAD - Società italiana assicurazione danni S.p.a., CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., GEAS - Assicurazioni S.p.a., costituite, unitamente alla Unione italiana di assicurazione, dalla SOFIGEA e da questa controllate, hanno proseguito nella loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ad esse trasferiti e che, inoltre, la società SIAD è divenuta cessionaria, con decreto ministeriale 27 luglio 1982 anche del portafoglio della Euro Lloyd S.p.a.;

Considerato che la SOFIGEA ha costituito un'altra ~~società operativa la~~ SIPEA - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., e che questa, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni con decreto ministeriale 13 marzo 1982, è divenuta cessionaria con i decreti ministeriali 15 marzo 1982 e 27 luglio 1982 del portafoglio, rispettivamente, della San Giorgio S.p.a. e de La Potenza s.m.a.;

Considerato che la SOFIGEA ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1° agosto 1981-31 luglio 1982 con una perdita di L. 19.876.914.777, conseguente alle perdite subite sulle partecipazioni nelle società controllate SIAD, CARD, CIDAS e che tale perdita è venuta ad aggiungersi a quella di L. 22.374.350.923, registrata nei precedenti esercizi di attività, portando così, come risulta dai bilanci della stessa società, le perdite complessivamente registrate dalla SOFIGEA dall'inizio della sua attività a L. 42.251.265.700;

Considerato che dall'inizio della sua attività al 31 dicembre 1982 la SOFIGEA ha altresì conferito alle proprie controllate, per la costituzione e la integrazione di capitali sociali, somme per un importo complessivo di L. 27.776.400.000;

Considerato che gli elementi acquisiti consentono di valutare in L. 61.301.000.509, l'ammontare delle somme che le imprese socie della SOFIGEA hanno incassato negli esercizi 1980, 1981 e 1982 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C.A.;

Considerato che dagli stessi elementi di cui sopra emerge che nel corso del 1983 la SOFIGEA dovrà effettuare ulteriori interventi a favore delle imprese controllate per far fronte agli impegni loro derivanti dalla gestione nell'esercizio 1982 dei portafogli rilevati e che da valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla SOFIGEA stessa, tali impegni possono valutarsi, allo stato, nell'ordine di 53.600.000.000 di lire;

Considerato, peraltro, che il predetto importo si riferisce anche ad operazioni effettuate dalla SOFIGEA, tramite le imprese controllate, per le quali è superato il limite temporale di tre anni oltre il quale non può farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738 e che, in base agli elementi acquisiti, gli impegni riferibili alle predette operazioni possono essere valutati in L. 6.500.000.000 circa;

Considerato che per tutte le altre operazioni poste in essere dalla SOFIGEA ricorrono invece le condizioni per l'applicazione delle succitate disposizioni;

Considerato che il maggior caricamento che in base alle citate disposizioni può essere accordato alle impre-

se socie della SOFIGEA nonché alle imprese cessionarie SIAD, CIDAS, GEAS e SIPEA sulle tariffe da valere nel periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984 sarà incassato da dette imprese, per una quota valutabile nell'ordine del 20% del relativo importo, solamente nell'esercizio 1984;

Considerato, che per le suesposte ragioni occorre fissare la misura del sovracaricamento sulle tariffe R.C.A. nell'1% dei premi delle tariffe da applicarsi per il periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la quale si è espressa in senso conforme;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare la misura del 32,5% né essere inferiore alla misura del 28,5% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, al 30,5% e al 26,5%. Queste ultime misure si applicano sempre per le imprese di cui all'unito elenco, anche per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabili con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le somme incassate dalle imprese di cui all'elenco allegato per la differenza fra la misura dei limiti dell'importo complessivo dei caricamenti stabilita con il presente decreto e quella stabilita con il decreto ministeriale 27 gennaio 1983 al netto di imposte e contributi di legge, fatta esclusione di quelle incassate dalle imprese cessionarie SIAD, CIDAS, GEAS e SIPEA, debbono essere destinate integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 1983 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) Abeille
2) Agricoltura
3) Alleanza securitas esperia
4) Allianz
5) Alpi
6) Ascoroma
7) Assicuratrice edile
8) Assicuratrice valpiave
9) Assicurazioni d'Italia
10) Assicurazioni generali
11) Ausonia
12) Bavaria (ex Assicar)
13) Cassa generale
14) Comitas
15) Comp. assicuratrice Unipol
16) Comp. di ass. di Milano
17) Comp. europea di previdenza
18) Compagnia tirrena
19) Compagnie riunite
20) Danubio
21) Duomo
22) Fata
23) Fondiaria
24) Friuli Venezia-Giulia La carnica
25) Giove
26) Intercontinentale
27) Istituto it. di previdenza
28) Italia assicurazioni
29) Italiana incendio, vita e r.d.
30) Italica
31) Itas
32) Lavoro & sicurtà
33) Levante
34) Lloyd adriatico
35) Lloyd europeo
36) Lloyd internazionale
37) Lloyd italico & l'Ancora
38) Maa assicurazioni auto
39) Maeci
40) Mediolanum
41) Meie assicuratrice
42) Minerva
43) Nationale
44) Navale assicurazioni
45) Norditalia assicurazioni
46) Pace
47) Pan ass
48) Phenix soleil
49) Piemontese
50) Preservatrice
51) Previdente
52) Prudential
53) Rhone mediterranee
54) Ras/ai
55) Sai
56) Sanremo
57) Sapa
58) Sara
59) Savoia
60) Sear
61) Sicurtà 1879
62) Sida
63) Società cattolica
64) Società reale mutua
65) Toro assicurazioni
66) Trans atlantica
67) Unica assicurazioni
68) U.a.p. italiana
69) Unione euro americana
70) Unione subalpina di assicurazioni
71) Vittoria assicurazioni
72) Winterthur
73) Zurigo
74) Siad
75) Cidas
76) Geas
77) Sipea

(711)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **1053**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Eremo santuario del Beato Rizerio », in Muccia.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Eremo santuario del Beato Rizerio », con sede in Coda del comune di Muccia (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 76

DECRETO 23 novembre 1982, n. **1054**.

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (SIAE), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 55.000.000, un immobile sito in Forlì, via Merenda n. 13, comprendente un appartamento al piano primo, con annesso vano ad uso ripostiglio al piano interrato, distinti nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8553, foglio 180, con le particelle numeri 1302 sub 13, 1302 sub 55; immobile valutato da perizia estimativa di parte L. 55.200.000.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 165

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 3/1983. Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni al citato regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto il provvedimento n. 4/1982 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1983 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Considerato che con lo stesso decreto sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausole di « franchigia » da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984, fissandole rispettivamente in L. 30.000 e L. 450.000;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983 con il quale è stata fissata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1983 all'Istituto nazionale delle assicurazioni gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983 con il quale è stato stabilito che l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente alla misura del 31,5% e del 27,5% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli dei settori tariffari III (autobus) e IV (limitatamente ai veicoli per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico), nonchè per le polizze a libro matricola, per le quali le predette misure sono stabilite, rispettivamente, nel 29,5% e nel 25,5% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1983 con il quale le suindicate misure sono state elevate, rispettivamente, al 32,5% e al 28,5% e al 30,5% e al 26,5%, per le imprese di cui all'allegato elenco e considerato che, pertanto, occorre stabilire per le predette imprese tariffe che tengano conto del diverso importo complessivo dei caricamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale, con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati

siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli;

Considerato che le imprese di assicurazione hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe da valere per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 le quali prevedono per i settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e II (autassametri) un aumento medio del 23,7% per la tariffa «bonus-malus» in corso al 31 gennaio 1983 e per le tariffe con franchigia fissa ed assoluta (L. 60.000/100.000/200.000 e L. 100.000/200.000/300.000) rispettivamente sconti del 27% e del 32% sui premi della tariffa «bonus-malus» relativi alla classe 6ª di ingresso;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III (autobus), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motocicli) e VI (veicoli per uso speciale), le imprese hanno proposto, per le tariffe a premio fisso, aumenti che vanno dal 13,5% al 47% rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del periodo 1° febbraio 1982-31 gennaio 1983 e che, relativamente alle assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV, le imprese stesse hanno chiesto per la tariffa con franchigia fissa ed assoluta da L. 150.000 a L 1.000.000 sconti dal 20% al 40% sui premi delle corrispondenti tariffe a premio fisso;

Considerato che per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari IV, V e VI le imprese hanno presentato alcune modifiche alle tariffe in corso al 31 gennaio 1983 e che, in particolare, hanno proposto:

a) per i motoveicoli e ciclomotori per trasporto di cose (motocarri) di cui al settore IV, di ridurre da 6 a 4 i raggruppamenti territoriali, di unificare gli scaglioni di cilindrata fino a 50 c.c. e da oltre 50 c.c. in un nuovo scaglione fino a 150 c.c.;

b) per i veicoli del settore V (ciclomotori, motocicli e motocarrozzette ad uso privato), di ridurre i raggruppamenti territoriali da 6 a 4;

c) per i veicoli del settore VI (rischi speciali), parte 2 della tariffa, di ristrutturare la relativa tariffa secondo le proposte contenute nelle varianti alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1983 presentate per l'approvazione dalle stesse imprese e di cui si vedrà di seguito;

Considerato che le imprese hanno presentato per l'approvazione una specifica tariffa a premio fisso per gli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a trecentomila abitanti;

Considerato che dette imprese di assicurazione hanno richiesto adeguamenti tariffari per le assicurazioni relative alle macchine agricole, nonché per le assicurazioni delle gare e competizioni sportive dei veicoli a motore e dei natanti, proponendo di lasciare inalterate le tariffe relative alle assicurazioni dei natanti;

Viste le relazioni tecniche presentate dalle imprese a corredo delle tariffe di cui sopra;

Considerato che le stesse imprese hanno altresì richiesto alcune modifiche alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1983;

Viste le domande e relative relazioni tecniche presentate dall'Ufficio centrale italiano (UCI), intese ad ottenere per conto delle imprese aderenti l'approvazione di nuovi premi per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) nonché di adeguamenti delle tariffe dei premi per la speciale assicurazione «frontiera» relativamente sia ai veicoli a motore sia ai natanti da valere nel periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che il predetto Ufficio centrale italiano ha altresì presentato per conto delle imprese socie una richiesta integrativa per l'approvazione della tariffa dei premi relativi alle carte verdi rilasciate dalle imprese di assicurazione ai propri assicurati, tariffa che tiene conto dell'onere complessivo derivante dai sinistri causati all'estero da veicoli a motore stazionanti abitualmente sul territorio della Repubblica, in applicazione della citata direttiva (CEE) 24 aprile 1972, n. 166;

Considerato che la S.p.a. Lloyd Adriatico, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, l'approvazione di una tariffa per la forma tariffaria con franchigia denominata «4R» da applicarsi nel periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984, proponendo un aumento del 18,6% rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta forma tariffaria;

Considerato che la Banca nazionale delle comunicazioni, con domanda corredata da relazione tecnica, ha chiesto, tra l'altro, di poter applicare per i veicoli del settore I e V tariffe elaborate sulla base di un caricamento pari al 29% dei premi;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio vita e rischi diversi, The Northern, La Pace, Preservatrice, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Unipol, Vittoria, La Svizzera hanno chiesto l'approvazione per i settori I e II della sola tariffa «bonus-malus»;

Considerato che le imprese Allianz, La Pace e La Svizzera hanno altresì chiesto l'approvazione per i settori III e IV di sole tariffe a premio fisso;

Considerato che l'impresa The Nordstern, ha chiesto l'approvazione per i settori I e II di sole tariffe «bonus-malus» e per i settori III e IV di sole tariffe a premio fisso, con limitazione ai soli massimali di lire 500 milioni;

Considerato che l'impresa New Hampshire In.co ha chiesto di essere autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore III la sola tariffa a premio fisso limitatamente ai massimali minimi di legge;

Considerato che la società Italia assicurazioni ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare, sia pure in casi particolari, certificati e contrassegni annuali a fronte di pagamenti frazionati del premio stabilito nella tariffa vigente;

Considerato che la Compagnia Unipol S.p.a. ha presentato per l'approvazione nuove tariffe da applicarsi per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 le quali prevedono per l'assicurazione dei veicoli dei vari settori aumenti che vanno dal 10,7% al 44,3%;

Considerato che la predetta Compagnia Unipol S.p.a. ha altresì richiesto di poter applicare in via sperimentale per i veicoli dei settori I e II e per contratti con massimali non inferiori a 300/100/30 milioni una condizione speciale che prevede la stipulazione di contratti con forma «bonus-malus» con previsione di una franchigia fissa ed assoluta del seguente importo:

per i veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 100.000;

per i veicoli da oltre 10 fino a 14 CV: franchigia di L 150.000;

per i veicoli da oltre 14 CV: franchigia di L 200.000;

Considerato che la stessa Compagnia Unipol S.p.a. ha chiesto di poter applicare per la menzionata tariffa «bonus-malus» integrata da una clausola di franchigia fissa ed assoluta i premi previsti dalla tariffa «bonus-malus» ridotti del 22%;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1982, proposta secondo la quale le tariffe dei premi presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che:

per quanto concerne le variazioni dei costi e della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del conto consortile e dalla prevedibile evoluzione dei fattori incidenti sulla variazione di tali elementi ed in particolare del tasso di inflazione;

per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari al 10,5% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attività poste a copertura delle predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con delibera del CIPE del 22 novembre 1977;

Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel fare proprie le indicazioni della predetta commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite ha ritenuto in particolare più adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente da un lato, ad una prevedibile

riduzione per i veicoli di taluni settori tariffari della frequenza dei sinistri e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attività a copertura delle riserve tecniche del 12% ed ha quindi proposto di stabilire per il perioido dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 altre tariffe e di procedere altresì: per i settori tariffari I e II a modifiche dei coefficienti di tariffe relativi alle zone territoriali, nonché dei coefficienti per massimali di garanzia; per il settore tariffario IV a modifiche delle zone territoriali e dei loro corrispondenti coefficienti di tariffa ed a modifiche delle classi di peso complessivo a pieno carico, nonché dei coefficienti per massimali di garanzia avuto anche riguardo alle risultanze delle elaborazioni effettuate in merito dal conto consortile;

Considerato inoltre che sulla base delle stesse risultanze non possono essere accolte le proposte di modificazioni concernenti i motoveicoli ed i ciclomotori per trasporto di cose (motocarri) di cui al settore IV ed i veicoli del settore V;

Considerato infine che sulla base delle predette risultanze non possono essere accolte le misure degli sconti sulle tariffe «bonus-malus» e a premio fisso ai fini della determinazione delle tariffe con franchigia relative ai settori tariffari III e IV, presentate dalle imprese di assicurazione;

Ritenuto che la tariffa presentata dalla S.p.a. Lloyd Adriatico per la forma tariffaria con franchigia denominata «4R» non può essere accolta in quanto l'aumento richiesto è basato tra l'altro su un tasso di rendimento finanziario delle riserve tecniche inferiore a quello adottato;

Ritenuto che le tariffe presentate dalla Compagnia Unipol S.p.a. per i veicoli dei settori I e II non possono essere accolte in quanto basate su di una valutazione del rendimento finanziario delle riserve tecniche pari all'11,50% da considerarsi non adeguato oltre che per gli altri motivi sopra indicati;

Ritenuto che la proposta presentata dalla società Italia assicurazioni concernente il rilascio di certificati e contrassegni annuali a fronte di pagamenti frazionati del premio non può essere accolta perchè in contrasto con la disciplina prevista dalla legge in materia;

Ritenuto che la condizione speciale di polizza presentata in via sperimentale dalla Compagnia Unipol relativamente alla stipulazione di contratti nella forma «bonus-malus» con previsione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro può essere accolta;

Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha precedentemente sentito la commissione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1982, proposta secondo la quale non possono essere accolte le seguenti richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 31 gennaio 1983:

norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori tariffa veicoli a motore e norma 2 (premio) delle norme comuni ai settori I e II tariffa natanti: gli aumenti proposti per gli importi previsti come limiti per il frazionamento trimestrale, quadrimestrale o semestrale del premio annuo appaiono eccessivi, non suffragati da adeguata documentazione e comunque in contrasto con l'esigenza di non restringere la possibilità di frazionare il pagamento del premio annuo;

norma 4 (premio) della norma comune a tutti i settori tariffa veicoli a motore: l'arrotondamento dell'importo complessivo pagato dall'assicurato a titolo di premio e di imposta sulle assicurazioni gravante su quest'ultimo non sembra consentito dalla vigente disciplina della predetta imposta;

norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno) delle norme comuni a tutti i settori tariffa veicoli a motore: la nuova disciplina — che per i ciclomotori equivarrebbe in pratica a rendere inoperante la possibilità attualmente prevista di stipulare contratti di durata inferiore ad un anno — risulta eccessivamente gravosa rispetto a quella prevista per gli altri veicoli e non sorretta dalla necessaria documentazione;

norma 10 (targhe «prova»), lettera *d*), per i soli rimorchi in genere delle norme comuni a tutti i settori, norma 3 (rimorchi rischio statico) delle norme del settore III e norma 3 (rimorchi di autocarri rischio statico) delle norme del settore IV: pur riconoscendo l'esigenza di aumentare l'importo del premio minimo, l'aumento proposto risulta in genere eccessivo, anche tenendo conto del risultato cui si perviene determinando il premio con l'applicazione della aliquota percentuale indicata nella norma; appare invece più congruo un aumento meno elevato che porti detto premio minimo a L. 20.000;

norma 2/a) (autocarri ed autobotti con rimorchi autoarticolati) delle norme del settore IV: la maggiorazione di premio proposta per gli autoarticolati non è sorretta da adeguata motivazione, in quanto la più elevata sinistrosità che detti veicoli farebbero registrare in conseguenza della loro maggiore percorrenza rispetto ai normali autocarri, oltre a non essere supportata dai necessari elementi tecnici, è comunque presa in considerazione nella determinazione dei premi della relativa tariffa;

norma 12 (veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione esclusi quelli muniti di targa «prova») delle norme comuni a tutti i settori: pur riconoscendo l'esigenza di aumentare l'importo del premio minimo, l'aumento proposto risulta eccessivo e non adeguatamente documentato; appare invece più congruo un aumento più contenuto che porti detto premio minimo a L. 300.000;

norme della parte 2ª delle norme del settore VI tariffa veicoli a motore: le modifiche proposte comportano variazioni concernenti i carrelli, non suffragati da idonea documentazione;

condizione speciale di polizza F (*bonus-malus*) tariffa veicoli a motore: l'integrazione proposta, pur essendo forse coerente con il funzionamento della tariffa personalizzata *bonus-malus*, appare eccessivamente rigida, non tenendo conto delle obiettive difficoltà che possono presentarsi nella disponibilità della carta di circolazione e del foglio complementare;

Ritenuto che le nuove tariffe e condizioni di polizza relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI Ufficio centrale italiano di assicurazioni concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione «carta verde», nonché la speciale assicurazione «frontiera», possono essere accolte perché rispondenti alle modalità e criteri della normativa vigente in materia, fatta eccezione, per le norme che prevedono il rilascio gratuito, o con premio ridotto, della «carta verde» a fronte di massimali di garanzia più elevati rispetto a quelli in vigore, in quanto i massimali di garanzia attualmente previsti risultano ancora adeguati;

Ritenuta la opportunità di proseguire nella riduzione delle zone territoriali concernenti il settore IV autocarri fino a 40 q.li di peso complessivo a pieno carico;

Ritenuta la necessità di prevedere una articolazione dei massimali per i quali possono essere stipulati i contratti per i veicoli dei vari settori tariffari, diversa da quella proposta dalle imprese con la norma 25 delle norme comuni a tutti i settori tariffe veicoli a motore;

Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 23 dicembre 1982;

Tenuto conto che, in base alla sopra richiamata legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della commissione ministeriale predetta sostituisce quella della commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Delibera:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 e fino al 31 gennaio 1984 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali:

fino a 10 c.v.	1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v. .	1,49
da oltre 12 fino a 14 c.v. .	1,58
da oltre 14 fino a 18 c.v. .	2,00
oltre i 18 c.v.	2,66

Massimali				Coefficienti di premio
100	50	10	milioni	1,00
150	50	15	»	1,02
150	75	15	»	1,03
100	100	100	»	1,04
250	75	25	»	1,05
150	100	100	»	1,05
300	100	30	»	1,07
150	150	150	»	1,10
300	100	100	»	1,12
200	200	200	»	1,14
300	300	300	»	1,18
400	400	400	»	1,21
500	300	200	»	1,22
500	500	500	»	1,24
600	600	600	»	1,27
700	700	700	»	1,28
1.000	500	500	»	1,28
1.000	1.000	1.000	»	1,33
2.000	1.000	1.000	»	1,35
1.500	1.500	1.500	»	1,37

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,95
III	0,80
IV	0,70

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona: Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Lucca - Massa Carrara - Milano - Targhe estere - Torino.

II Zona: AFI - Ancona - Aosta - Bari - Cagliari - Caserta - CD - EE - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - FTASE - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Mantova - Modena - Napoli - Nuoro - Oristano - Padova - Parma - Pescara - Piacenza - Pisa - Pistoia - Pordenone - Ravenna - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Roma - Rovigo - Salerno - SCV - Sassari - Savona - SMOM - Sondrio - Taranto - Trento - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza.

III Zona: Alessandria - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Grosseto - L'Aquila - Latina - Macerata - Messina - Novara - Pavia - Perugia - Pesaro - Repubblica di San Marino - Rieti - Teramo - Trieste - Varese - Vercelli.

IV Zona: Agrigento - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Palermo - Potenza - Ragusa - Siena - Siracusa - Terni - Trapani - Viterbo.

A) *Tariffa* « bonus-malus ».

Il premio di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco è pari a L. 149.656 al netto di imposta; per tutte le altre imprese il premio di riferimento è pari a L. 147.396 al netto d'imposta; i suddetti premi di riferimento corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1983 del 13,1%.

Le tariffe corrispondono al livello della classe 6 di cui alla tabella di merito prevista dalla clausola stabilita con provvedimento n. 45/1978 con le integrazioni alla clausola « bonus-malus » di cui alla delibera n. 64/1979.

Per le assicurazioni relative ad autovetture date in locazione senza conducente resta fermo l'applicazione del soprapremio previsto dalla tariffa in vigore al 31 gennaio 1983.

La Compagnia Unipol è autorizzata in via sperimentale, e limitatamente a massimali di garanzia non inferiori a lire 300-100-30 milioni, a stipulare contratti nella forma « bonus-malus » con previsione di franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di L. 100-150-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., secondo il testo depositato della relativa condizione speciale di polizza e con applicazione di uno sconto del 22% sui corrispondenti premi della tariffa « bonus-malus ».

B) *Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta »*.

1) Franchigia di L. 60-100-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus-malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 27%.

2) Franchigia di L. 100-200-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.

I premi da assumere come base di riferimento corrispondono a quelli della forma tariffaria « bonus malus » per la classe 6 di ingresso, scontati del 32%.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » continua ad applicarsi la norma tariffaria stabilita con provvedimento n. 64/1979, ma la tabella delle maggiorazioni delle franchigie è sostituita con la seguente:

Maggiorazioni delle franchigie
(lire)

Classe di provenienza	Veicoli fino a 10 CV	Veicoli da oltre 10 fino a 14 CV	Veicoli di oltre 14 CV
7	8.000	13.000	17.000
8	17.000	25.000	34.000
9	25.000	38.000	50.000
10	34.000	50.000	67.000
11	42.000	63.000	84.000

La società Lloyd Adriatico è tenuta a determinare i premi della forma tariffaria denominata « 4R » assumendo come base di riferimento il premio annuo di L. 103.322 al netto di imposta, corrispondente in media al 9,1% di maggiorazione rispetto alla tariffa in vigore al 31 gennaio 1983.

La stessa società Lloyd Adriatico è autorizzata ad adottare per la predetta formula tariffa « 4R » massimali di garanzia non inferiore a lire 300/100/30 milioni.

Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata « 4R » che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma tariffaria « bonus-malus » la società Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applicherà una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio tariffario come indicato nella seguente tabella:

Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore	Misura della franchigia
1	25% del premio di tariffa
2	25% » » » »
3	40% » » » »
4	40% » » » »
5	50% » » » »
6	50% » » » »
7	60% » » » »
8	70% » » » »
9	80% » » » »
10	90% » » » »
11	100% » » » »

Per le maggiori franchigie previste per le classi 7, 8, 9, 10, 11, la società Lloyd Adriatico si atterrà ai criteri indicati nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della lettera *B*) del provvedimento n. 45/1978.

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare sulle tariffe del settore tariffario I uno sconto pari al 5,1% dei premi fissati per le imprese indicate nell'allegato elenco, che comporta un premio di riferimento pari a L. 142.024 al netto di imposta.

2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE III (AUTOBUS).

A) *Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato* (*tariffe a premio fisso e con clausola di franchigia*).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1982 maggiorati del 21,8%.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati del 21%.

Per i contratti con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di lire 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 21%, 32%, 43%.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le franchigie di cui alla citata delibera n. 4/1982 sconti, rispettivamente, del 40%, 50%, 60%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale od una fidejussione assicurativa o bancaria pari al 50% dello sconto sul premio annuo praticato per la franchigia, con il minimo di L. 100.000 per polizza.

B) *Assicurazioni relative agli autobus in servizio pubblico urbano per centri fino a 300.000 abitanti al 31 dicembre 1980 (tariffe a premio fisso e tariffe con clausola di franchigia).*

Classe I (centri fino a 60.000 abitanti).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 stabilita per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1982 maggiorati del 28,9%.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese non comprese nel predetto elenco maggiorati del 28%.

Classe II (centri oltre 60.000 abitanti).

Continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983.

Per i contratti con la clausola di « franchigia fissa ed assoluta » le imprese sono autorizzate ad applicare per le franchigie di L. 250-500-1.000.000 sconti sulle tariffe a premio fisso, rispettivamente, del 21%, 32%, 43%.

Le assicurazioni per i veicoli del settore III possono essere stipulate per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
—				—
150	50	15	milioni	1,02
300	50	25	»	1,10
250	75	25	»	1,10
200	100	100	»	1,11
400	50	25	»	1,14
500	50	25	»	1,16
300	100	100	»	1,17
450	75	40	»	1,18
400	100	100	»	1,20
500	100	25	»	1,21
600	75	40	»	1,21
500	100	100	»	1,23
750	75	40	»	1,24
500	200	100	»	1,27
1.000	200	100	»	1,36
1.000	300	100	»	1,40
1.500	200	200	»	1,45
2.000	200	200	»	1,47
2.500	300	200	»	1,50
3.000	300	300	»	1,54
1.000	1.000	1.000	»	1,63

3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE).

A) *Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi*

Tariffe a premio fisso.

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, sulla base del premio di riferimento ed applicando i coefficienti per massimali previsti per le tariffe dei settori I e II ed i coefficienti per classi di peso complessivo a pieno carico e zone territoriali di seguito indicati:

a) Autocarri fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
—	—
fino a 15 q.li	1,00
da oltre 15 q.li fino a 25 q.li	1,30
da oltre 25 q.li fino a 40 q.li	1,67

Zone territoriali:

I	1,25
II	1,00
III	0,83
IV	0,65

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I Zona:

targhe estere, Firenze, Genova, Imperia, Livorno, Massa, Napoli, Pistoia, Reggio Calabria, Roma, La Spezia.

II Zona:

Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Bolzano, Caserta, Foggia, Forlì, Lucca, Milano, Modena, Nuoro, Piacenza, Pescara, Perugia, Pisa, Parma, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Taranto, Trento, Torino, Terni, Trieste, Treviso.

III Zona:

Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, L'Aquila, Asti, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cuneo, Como, Cremona, Cosenza, Catania, Catanzaro, Frosinone, Grosseto, Lecce, Latina, Macerata, Messina, Mantova, Matera, Oristano, Palermo, Padova, Pordenone, Pesaro, Potenza, Ravenna, Siena, Sondrio, Savona, Teramo, Udine, Varese, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona, Viterbo.

IV Zona:

AFI, Agrigento, Avellino, Belluno, Benevento, Campobasso, Corpo Diplomatico, Chieti, Escursionisti Esteri, Enna, Ferrara, FTASE, Gorizia, Isernia, Novara, Pavia, Ragusa, Rovigo, RSM, SCV, SMOM, Siracusa, Trapani.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 192.906 e L. 365.469 al netto d'imposta, rispettivamente per gli autocarri per il trasporto cose proprie e per il trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 189.993 ed a L. 359.950 al netto d'imposta; i suddetti premi corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1983 del 13,1% e del 34,9%.

b) Autocarri da oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

Classi di peso complessivo a pieno carico	Coefficienti di premio
—	—
da oltre 40 q.li fino a 70 q.li	1,00
da oltre 70 q.li fino a 360 q.li	1,58
da oltre 360 q.li	3,80

Zone territoriali:

I	1,00
II	0,90
III	0,60

Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:

I Zona:

Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania.

II Zona:

Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

III Zona:

Sardegna.

I premi di riferimento per le imprese indicate nell'allegato elenco sono pari a L. 380.054 ed a L. 665.687 al netto di imposta, rispettivamente per gli autocarri per trasporto cose proprie, per trasporto conto terzi; per tutte le altre imprese i premi di riferimento sono, rispettivamente, pari a L. 374.467 ed a L. 655.901 al netto d'imposta; i suddetti premi corrispondono ad una maggiorazione media delle rispettive tariffe in vigore al 31 gennaio 1983 del 5,6% e del 6,9%.

Tariffe con clausola di « franchigia fissa assoluta ».

Le imprese sono autorizzate ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si aplicano i premi delle tariffe a premio fisso di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 21%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 32%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 43%.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare le seguenti franchigie fisse ed assolute per le quali si applicano i premi delle tariffe a premio fisso stabilite con la presente delibera scontati nelle misure di seguito indicate:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000: sconto del 40%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000: sconto del 50%;
franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000: sconto del 60%.

Per le coperture che prevedono una franchigia di L. 500.000 o di L. 1.000.000 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del n. 2), lettera A), del presente articolo.

Per i contratti che si riferiscono a veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1981, ma le maggiorazioni delle franchigie sono stabilite nelle seguenti misure:

Franchigie	Maggiorazioni
L. 250.000	L. 180.000
» 500.000	» 240.000
» 1.000.000	» 300.000

B) *Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.*

Tariffe a premio fisso.

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1982, maggiorati del 15,8 % per il trasporto cose proprie e del 27 % per il trasporto cose conto terzi.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati delle percentuali del 14,9 % per il trasporto cose proprie e del 26 % per il trasporto cose conto terzi.

Le assicurazioni per motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
75	50	5	milioni	1,14
100	50	10	»	1,18
100	75	7,5	»	1,18
150	50	15	»	1,19
150	75	15	»	1,27
100	100	100	»	1,29
150	100	100	»	1,33
300	100	30	»	1,35
150	150	150	»	1,39
300	100	100	»	1,42
200	200	200	»	1,44
300	300	300	»	1,50
400	400	400	»	1,54
500	300	200	»	1,55
500	500	500	»	1,57
600	600	600	»	1,60
700	700	700	»	1,63
1.000	1.000	1.000	»	1,68

Tariffe con clausola di «franchigia fissa ed assoluta».

Le imprese sono autorizzate ad applicare per la franchigia di L. 150.000 lo sconto del 24 % sulle tariffe a premio fisso.

La compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per la franchigia di L. 100.000 lo sconto del 30 % sulle tariffe a premio fisso.

Per i contratti che si riferiscono ai veicoli già assicurati nella forma «a premio fisso» continua ad applicarsi la norma tariffaria approvata con provvedimento n. 4/1982.

4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).

Per le imprese indicate nell'allegato elenco si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1982, maggiorati delle seguenti percentuali:

ciclomotori	4,3 %
motoveicoli ad uso privato .	12,7 %

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati delle seguenti percentuali:

ciclomotori	3,5 %
motoveicoli ad uso privato .	11,8 %

La Banca nazionale delle comunicazioni è autorizzata ad applicare le tariffe stabilite per le imprese indicate nell'allegato elenco scontate del 5,1 %.

Le assicurazioni per i veicoli del settore V possono essere stipulate anche con i massimali indicati al precedente punto 3), lettera B), e relativi ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose sulla base degli stessi coefficienti di premio.

5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE VI (RISCHI SPECIALI NON PREVISTI DA ALTRI SETTORI DELLA TARIFFA E MACCHINE AGRICOLE).

a) *Rischi speciali non previsti da altri settori della tariffa.*

Per le imprese indicate nell'elenco allegato si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese di cui all'elenco allegato alla delibera n. 4/1982, maggiorati dell'8,9 %.

Per le altre imprese si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983 per le imprese non comprese nel predetto elenco, maggiorati dell'8,1 %.

Nei casi in cui le norme tariffarie fanno riferimento per la determinazione del premio, ai premi previsti per i veicoli di altri settori, detto premio dovrà corrispondere a quello previsto dalla tariffa del settore di riferimento moltiplicato per il rapporto tra il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore VI ed il coefficiente di variazione della predetta tariffa del settore di riferimento stabilita con la presente delibera.

Le assicurazioni per i veicoli del settore VI parte 2ª possono essere stipulate con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
150	50	15	milioni	1,19
250	75	25	»	1,33
150	100	100	»	1,33
300	100	30	»	1,35
150	150	150	»	1,39
300	100	100	»	1,42
200	200	200	»	1,44
300	300	300	»	1,50
400	400	400	»	1,54
500	300	200	»	1,55
500	500	500	»	1,57
600	600	600	»	1,60
700	700	700	»	1,63
1.000	1.000	1.000	»	1,68

b) *Macchine agricole.*

Si applicano i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983, maggiorati dell'8,9 % e con i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
150	50	15	milioni	1,23
200	75	20	»	1,27
250	75	25	»	1,30
300	100	30	»	1,32
200	200	200	»	1,42
300	300	300	»	1,48
500	500	500	»	1,55

Art. 2.

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore I della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei seguenti coefficienti di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
75	50	milioni	1,12
100	50	»	1,13
125	50	»	1,14
150	50	»	1,15
150	75	»	1,18
100	100	»	1,20

Per le assicurazioni che prevono anche la garanzia per i danni a cose (con massimali di importo pari al 10 % di quello catastrofale) resta ferma la maggiorazione pari al 50 % del premio previsto per la corrispondente garanzia con esclusione dei danni a cose. Per le assicurazioni con massimali 100-100 milioni e con massimale di 100 milioni per danni a cose resta ferma la maggiorazione pari al 100% per natanti con potenza fino a 11 c.v. e al 150 % per natanti con potenza superiore.

I contratti possono essere stipulati anche per i seguenti massimali comprendenti il massimale per danni a cose sulla base di coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
100	100	100	milioni	1,00
150	150	150	»	1,10
200	200	200	»	1,20
300	300	300	»	1,30
500	500	500	»	1,35
750	750	750	»	1,40
1.000	1.000	1.000	»	1,45
2.000	2.000	2.000	»	1,58

Per le assicurazioni relative ai natanti del settore II della tariffa continuano ad applicarsi i premi della tariffa in vigore al 31 gennaio 1983. I contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti qui di seguito indicati:

Massimali			Coefficienti di premio
150	50	milioni	1,21
200	50	»	1,23
200	75	»	1,26
300	50	»	1,28
250	75	»	1,29
300	75	»	1,31
300	100	»	1,32
450	75	»	1,35
500	300	»	1,49
500	500	»	1,54

Art. 3.

Per le assicurazioni relative alle gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti si applicano le tariffe in vigore al 31 gennaio 1983 aumentate del 6,6 %.

Per le assicurazioni di cui al primo comma i contratti possono essere stipulati per i seguenti massimali sulla base dei coefficienti di seguito indicati:

Massimali				Coefficienti di premio
500	50	50	milioni	1,00
500	100	100	»	1,17
750	75	75	»	1,20
750	100	100	»	1,28
1.000	100	100	»	1,43
1.000	150	150	»	1,61
1.500	200	100	»	1,74
2.000	300	300	»	2,35

Per le gare e competizioni sportive di motoveicoli i premi relativi ai massimali di 500-50-50 milioni non previsti nella delibera n. 4/1982 si determinano applicando ai premi relativi a massimali di 500-30-50 milioni previsti nella stessa delibera il coefficiente di 1,09.

Per le assicurazioni di cui al primo comma sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza.

Art. 4.

Sono approvate le varianti presentate dalle imprese alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in vigore al 31 gennaio 1983 fatta eccezione per quelle concernenti:

la norma 4 (premio) delle norme comuni a tutti i settori;

la norma 5 (rischi di durata inferiore ad un anno delle norme comuni a tutti i settori;

la norma 2/a) (autocarri ed autobotti con rimorchi-autoarticolati) delle norme del settore IV;

le norme della parte 2ª delle norme del settore VI;

la condizione speciale di polizza F (*bonus-malus*);

la norma 2 (premio) delle norme del settore II della tariffa natanti, per la parte relativa all'aumento degli importi previsti come limiti per il frazionamento,

e con le modificazioni di seguito stabilite per quelle concernenti:

la norma 10 (targhe «prova»), lettera *d*), relativa ai soli rimorchi in genere, delle norme comuni a tutti i settori, la norma 3 (rimorchi - rischio statico) delle norme del settore III e la norma 3 (rimorchi di autocarri e motocarri - rischio statico) delle norme del settore IV: l'importo del premio minimo è fissato in L. 20.000;

la norma 12 (veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione - esclusi quelli muniti di targa «prova») delle norme comuni a tutti i settori: l'importo del premio minimo è fissato in L. 300.000.

Art. 5.

Sono approvate, secondo i testi presentati, le tariffe dei premi e le condizioni di polizza concernenti sia i veicoli a motore che i natanti presentate dall'Ufficio centrale italiano per conto delle imprese aderenti e da valere per il periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984 per il rilascio del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) nonché per la stipula della speciale assicurazione «frontiera», fatta eccezione per i massimali di garanzia che comportano il rilascio gratuito o con premio ridotto del certificato internazionale di assicurazione, massimali che restano quelli in vigore al 31 gennaio 1983.

Art. 6.

Le società Alleanza Securitas Esperia, Allianz, Assimoco, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio vita e rischi diversi, The Northern, La Pace, Preservatrice, Reale Mutua, Sara, The Seven Provinces, Toro, Unione Subalpina, Unipol, Vittoria, La Svizzera sono autorizzate ad applicare limitatamente alle assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari I e II, la sola tariffa «bonus-malus».

Le società Allianz, La Pace e La Svizzera sono autorizzate ad applicare la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV.

La società The Northern è autorizzata ad applicare la sola tariffa «bonus-malus» per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II e la sola tariffa a premio fisso per le assicurazioni dei veicoli dei settori III e IV, con limitazione ai soli massimali di 500 milioni.

La società New Hampshire In.co è autorizzata ad applicare per le assicurazioni dei veicoli del settore III la sola tariffa a premio fisso limitatamente ai massimali di legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984.

Art. 7.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1983 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con la presente delibera, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purché entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Art. 8.

Il termine entro cui le imprese assicuratrici dovranno presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1° febbraio 1984 è fissato al 15 novembre 1983.

Art. 9.

La presente delibera si applica alle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

IMPRESE DI ASSICURAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 27 GENNAIO 1983 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1) L'Abeille
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.
3) Alleanza Securitas Esperia
4) Allianz
5) Alpi assicurazioni S.p.a.
6) Ascoroma
7) Assicuratrice edile
8) Assicuratrice Val Piave
9) Assicurazioni generali
10) Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia
11) Ausonia assicurazioni
12) Bavaria assicurazioni S.p.a.
13) Cassa generale di assicurazioni
14) Cidas
15) Compagnia assicuratrice Unipol
16) Compagnia di assicurazione di Milano
17) Compagnia europea di previdenza
18) Compagnia italiana di assicurazioni Comitas
19) Compagnia Tirrena
20) Compagnie riunite di assicurazione « C.R.A. »
21) Danubio
22) Il Duomo
23) F.A.T.A.
24) La Fondiaria
25) Friuli Venezia Giulia assicurazioni la Carnica S.p.a.
26) Geas assicurazioni S.p.a.
27) Giove
28) Intercontinentale assicurazioni
29) Istituto italiano di previdenza
30) Italia assicurazioni
31) Italiana incendio, vita e rischi diversi
32) L'Italica
33) ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni
34) Lavoro & Sicurtà S.p.a.
35) Levante assicurazioni S.p.a.
36) Lloyd Adriatico S.p.a.
37) Llyod europeo
38) Lloyd internazionale
39) Lloyd italico & L'Ancora
40) MAA Assicurazioni autoveicoli S.p.a.
41) Macci
42) Mediolanum assicurazioni
43) Meie assicuratrice
44) La Minerva
45) La Nationale
46) Navale assicurazioni S.p.a.
47) Norditalia assicurazioni
48) La Pace
49) Pan Ass
50) Phenix-Soleil S.p.a.
51) La Piemontese
52) Preservatrice assicurazioni S.p.A.
53) La Previdente S.p.a.
54) Prudential
55) Rhône Méditerranée
56) RAS - L'Assicuratrice italiana
57) SAI
58) Sanremo
59) SAPA
60) SARA assicurazioni S.p.a.
61) Savoia
62) Sear
63) S.I.A.D.
64) La Sicurtà 1879
65) S.I.D.A.
66) S.I.P.E.A.
67) Società cattolica di assicurazione
68) Società reale mutua di assicurazioni
69) Toro assicurazioni
70) Trans-Atlantica
71) Unica-assicurazioni S.p.a.
72) UAP Italiana
73) Unione euro-americana di assicurazioni
74) Unione Subalpina di assicurazioni
75) Vittoria assicurazioni S.p.a.
76) « Winterthur »
77) « Zurigo ».

(686)

Provvedimento n. 4/1983
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 12 e 26 gennaio 1983;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 1/1983: Prezzi dei prodotti petroliferi;
provvedimento n. 2/1983: Prezzi dei prodotti petroliferi.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:
storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(623)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di segretari in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei trasporti, in data 2 settembre 1971 relativo al riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di segretario;
Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei seguenti diplomi di qualifica:

segretari di azienda;
addetti alle segreterie di azienda;
corrispondenti commerciali in lingue estere;
addetti alla contabilità d'azienda;
contabili d'azienda.

E' escluso ogni altro diploma di qualifica;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica all'impiego;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via C. Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'Amministrazione per un quinquennio della data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua estera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto pubblico;

2) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

Oltre alle materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile;

b) cenni sulle disposizioni fondamentali della parte seconda del codice della navigazione (libro 1° tutto, libro 2°: titolo II e titolo III, libro 3°: titolo IV);

c) l'ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

d) le disposizioni fondamentali dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

e) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1983 sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi presso la sede di esame per sostenere le prove scritte nei giorni e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva di cui all'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

8) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di precedenza o di preferenza.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'andicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificato medico di cui al precedente n. 7).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed *il documento militare di cui al n. 6*).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 77

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . residente a . . in via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . presso .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'Amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua estera sceglie . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Roma, ...

Firma . . . . (3)

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .;

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

(L'avviso di affissione dei bandi di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983)

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di concorso (decreto ministeriale 3 settembre 1982)		Data della prova
XXI	- Cultura ladina	28 aprile 1983
XXXIV	- Educazione artistica	3 giugno 1983
XXXVI	- Educazione fisica nella scuola media	29 aprile 1983
XXXVIII	- Educazione musicale nella scuola media	28 aprile 1983
XXXIX	- Educazione tecnica nella scuola media	2 giugno 1983
LV	- Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	2 giugno 1983
LVI	- Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	2 giugno 1983
LVII	- Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	6 giugno 1983
LX	- Lingua straniera (francese)	31 maggio 1983
LX	- Lingua straniera (inglese)	26 aprile 1983
LX	- Lingua straniera (spagnolo)	1° giugno 1983
LX	- Lingua straniera (tedesco)	27 aprile 1983
LXXXV	- Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	2 maggio 1983
LXXXVIII	- Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua slovena	28 aprile 1983
CXII	- Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	2 giugno 1983
CXIII	- Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	29 aprile 1983

Il diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *marzo* 1983.

(698)

Modificazione al diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Le prove scritte, il cui svolgimento è previsto per i giorni 19 marzo 1983 e 26 marzo 1983, sono rinviate al giorno 28 marzo 1983.

(700)

Modificazione al diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Le prove scritte, il cui svolgimento è previsto per il giorno 5 marzo 1983, sono rinviate al giorno 8 marzo 1983.

(699)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 febbraio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Madonna delle Piane (Chieti-Scalo), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9.

(595)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Modena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di giurisprudenza, via Università n. 4, Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 9 marzo 1983, ore 9,30.

(597)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, aula n. 16, facoltà di sociologia, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 23 marzo 1983, ore 10.

(598)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, via Matteotti, 1, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 7 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Urbino, istituto di chimica biologica, via Saffi, 2, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 14,30;
seconda prova: 5 marzo 1983, ore 14,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Urbino, istituto di chimica biologica, via Saffi, 2, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 8;
seconda prova pratica: 5 marzo 1983, ore 8,30.

(596)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 136, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, piazza Brunelleschi, 4, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 22 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 23 febbraio 1983, ore 9.

(590)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 24 febbraio 1983, ore 9.

(592)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, classe di fisica, gruppo di discipline n. 85-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati, viale Miramare, 325, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9,30.

(589)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, via D'Alviano, 15/1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di filosofia, via dell'Università, 7, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di botanica, via Valerio, 30, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di chimica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, piazzale Europa, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 30 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 112, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, istituto di strade e trasporti, via Valerio, 6/1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9.

(588)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 1° marzo 1983, ore 8,30.

(586)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 23 febbraio 1983, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso le seguenti sedi:

prima prova: corso di laurea in scienze biologiche, aula A3, via provinciale Lecce - Monteroni (Villa Tresca), Lecce;

seconda prova: corso di laurea in scienze biologiche, aula A3 e laboratorio di fisiologia generale, via provinciale Lecce - Monteroni (Villa Tresca), Lecce.

(591)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di studi storico-politici della facoltà di scienze politiche, piazzale Aldo Moro, 2, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 febbraio 1983, ore 9.

(585)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, facoltà di scienze politiche, Strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 20 aprile 1983, ore 9.

(587)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di ragioneria, facoltà di economia e commercio, piazza Arbarello, 8, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 24 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di chimica generale ed inorganica, corso Massimo D'Azeglio, 48, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 1° marzo 1983, ore 8,30.

(593)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di patologia speciale medica, policlinico, piazza Giulio Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 marzo 1983, ore 9;
secor ı prova: 30 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, istituto di anatomia umana normale (anfiteatro), facoltà di medicina e chirurgia, policlinico, piazza Giulio Cesare, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9.

(594)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di chimico nella carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1981, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 20 marzo 1982, il decreto ministeriale 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1981, registro n. 5, foglio n. 162, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di chimico in prova nella carriera direttiva del servizio chimico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1980.

(475)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per esami, a posti di collaboratore e di assistente del ruolo amministrativo e di operatore del ruolo tecnico.

Ai bandi relativi ai concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore e di assistente del ruolo amministrativo e di operatore del ruolo tecnico pubblicati, per avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1982, sono state apportate rettifiche ed integrazioni, delle quali può essere presa visione presso gli uffici della Cassa.

I termini per la presentazione di nuove domande sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(634)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 46, IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L., in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

(55/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 52, IN GALLIATE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia (aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., in Galliate (Novara).

(54/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 27 del 28 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari di Civitavecchia: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto in ruolo di VI fascia funzionale del servizio tecnico e ad un posto in ruolo di VI fascia funzionale del servizio amministrativo.

Ente ospedaliero «Ospedali Galliera», in Genova: Pubblico conconcorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione personale.

Unità socio-sanitaria locale n. 77, in Pavia: Pubblici concorsi, per titoli ed esami, a sette posti di operatore professionale coordinatore e ad un posto di assistente tecnico.

Opera pia «S. Giuseppe», in Alessandria: Pubblico concorso, per titoli ed esame, ad un posto di segretario.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera: Pubblico concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico, nel ruolo della carriera ausiliaria.

Amministrazione delle I.P.A.B. (ex ECA) - Casa di riposo, in Reggio Emilia: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di geometra.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5, in Bassano-Marostica: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830290)